

**Previsione di accesso al concorso magistratura per gli avvocati iscritti
all'albo (L. 160/2007 modificata da L. 111/2007)**

T.A.R.

Lazio - Roma

Sezione I

Ordinanza 22 ottobre 2008, n. 4946

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

ROMA

SEZIONE PRIMA

nelle persone dei Signori:

GIORGIO GIOVANNINI Presidente

ANTONINO SAVO AMODIO Cons.

SILVIA MARTINO Cons., relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 22 Ottobre 2008

Visto il ricorso 6015/2008 proposto da:

T ed ALTRI

rappresentato e difeso da:

omissis

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA DELLO STATO

con domicilio eletto in ROMA

VIA DEI PORTOGHESI, 12

presso la sua sede;

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

del bando di concorso, per esami per cinquecento posti di magistrato ordinario, indetto con Decreto Ministeriale del Ministro della Giustizia del 27 febbraio 2008 e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 23 del 21 Marzo 2008, nella parte in cui, all'articolo 2, lett. g), non prevede l'ammissione al concorso per gli abilitati alla professione di avvocato, non iscritti all'albo per ragioni di incompatibilità;

del provvedimento prot. 1917g/1541 del 3 ottobre 2008 di non ammissione della Dott.ssa T al concorso a 500 posti di magistrato ordinario, indetto con DM 27 febbraio 2008;

del provvedimento prot. 1917g/993 del 25 luglio 2008 di non ammissione della Dott.ssa E al concorso a 500 posti di magistrato ordinario, indetto con DM 27 febbraio 2008;

del provvedimento prot. 1917g/946 del 24 luglio 2008 di non ammissione della Dott.ssa M al concorso a 500 posti di magistrato ordinario, indetto con DM 27 febbraio 2008;

del provvedimento prot. 1917g/969 del 24 luglio 2008 di non ammissione della Dott.ssa Z al concorso a 500 posti di magistrato ordinario, indetto con DM 27 febbraio 2008;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visti i motivi aggiunti depositati dai ricorrenti;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di: *MINISTERO DELLA GIUSTIZIA*

Udito il relatore Cons. SILVIA MARTINO e uditi altresì per le parti gli avvocati presenti come da verbale di udienza;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Considerato che l'art. 2, comma 1, lett. f) della l. n. 160/2006, così come modificata dalla l. n. 111/2007 – nella parte in cui richiede oltre all'abilitazione all'esercizio della professione forense anche l'iscrizione al relativo Albo professionale – sembra presentare profili di arbitrarietà e irragionevolezza tali da giustificare la sottoposizione della relativa questione alla Corte Costituzionale;

Rilevata altresì l'irreparabilità del pregiudizio derivante dall'impossibilità di partecipare alle prove scritte, programmate per il prossimo mese di novembre;

Ritenuto che sussistono le ragioni richieste dalla legge per l'accoglimento della sospensiva;

P.Q.M.

1) accoglie l'istanza di tutela cautelare fino alla decisione da parte della Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale (che viene rimessa con separata ordinanza), e rinvia il seguito del suo esame alla Camera di Consiglio che verrà fissata dopo la comunicazione di tale decisione;

2) per l'effetto dispone che i ricorrenti siano ammessi, con riserva, al concorso di cui si controverte;

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

ROMA, 22 ottobre 2008.